CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 2069 c.o.m.

Riduzione di servizio ai militari già allievi delle accademie militari

E' in facolta' del Ministro per la difesa di accordare una riduzione del servizio alle armi ai militari con obblighi di leva gia' allievi delle Accademie militari.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Ottavo — Servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale
Titolo	II — Disciplina della leva in caso di guerra o di grave crisi internazionale
Capo	VII — Congedi
Sezione	II — Anticipazione del congedo illimitato e riduzioni del servizio di leva
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-2069-riduzione-di-servizio-ai-militari-gia-allievi-delle-accademie-militari

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it